

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1116

Disposizioni concernenti l'adozione di una disciplina temporanea per la sperimentazione dell'impiego di sistemi di intelligenza artificiale

19/05/2024 - 07:06

Indice

| | |
|---|----|
| 1. DDL S. 1116 - XIX Leg. | 1 |
| 1.1. Dati generali | 2 |
| 1.2. Testi | 3 |
| 1.2.1. Testo DDL 1116 | 4 |
| 1.3. Trattazione in Commissione | 9 |
| 1.3.1. Sedute | 10 |
| 1.3.2. Resoconti sommari | 11 |
| 1.3.2.1. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) | 12 |
| 1.3.2.1.1. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 112 (pom.) dell'08/05/2024 | 13 |
| 1.3.2.1.2. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 114 (pom.) del 15/05/2024 | 22 |

1. DDL S. 1116 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1116

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1116

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BERGESIO**, **MINASI**, **POTENTI**, **GERMANÀ**, **GARAVAGLIA**, **CANTÙ**, **DREOSTO**, **MURELLI** e **PUCCIARELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 2024

Disposizioni concernenti l'adozione di una disciplina temporanea per la sperimentazione dell'impiego di sistemi di intelligenza artificiale

Onorevoli Senatori. - L'intelligenza artificiale si basa su modelli digitali, algoritmi e tecnologie in grado di generare *output* quali contenuti, previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano gli ambienti con cui interagiscono e rappresenta oggi un fattore primario nella trasformazione digitale della società. Nel prossimo futuro, i sistemi di intelligenza artificiale influiranno sulla maggior parte delle attività economiche, fornendo opportunità per migliorare i livelli produttivi, lo sviluppo tecnologico e le attività analitiche avanzate in tutti i settori.

Il 21 aprile 2021, la Commissione europea ha presentato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sul l'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'unione (COM(2021) 206 final). La proposta di regolamento è stata poi modificata dal Consiglio dell'Unione europea, con l'adozione - il 6 dicembre 2022 - di una posizione comune in merito, e approvata dal Parlamento europeo il 13 marzo scorso.

La proposta - nota come « *Artificial Intelligence Act (AI Act)* » - stabilisce regole armonizzate per lo sviluppo, l'immissione nel mercato e l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nell'Unione europea, definendo un quadro normativo finalizzato ad assicurarne un impiego sicuro e conforme alla normativa vigente in materia di diritti fondamentali e principi europei, nonché la certezza del diritto per facilitare gli investimenti e l'innovazione nell'intelligenza artificiale. L'atto prevede, inoltre, l'istituzione di un Comitato europeo per l'intelligenza artificiale che punta a incoraggiare la cooperazione nazionale e a garantire il rispetto del regolamento.

La regolamentazione europea dei sistemi di intelligenza artificiale mira, quindi, al sostegno dell'innovazione mediante la previsione di uno spazio digitale sicuro di sperimentazione normativa, creando i presupposti per la definizione di un quadro giuridico anche da parte dei singoli Stati membri. In Spagna, ad esempio, è stato creato un *sandbox* per l'intelligenza artificiale finalizzato a connettere operatori del settore ed enti regolatori, nonché a fornire un ambiente controllato che agevoli lo sviluppo e la validazione dei sistemi innovativi di intelligenza artificiale. Si tratta di un progetto pilota che ha messo in pratica i requisiti proposti a livello comunitario per i sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio, fornendo dati utili per lo sviluppo di norme europee armonizzate e per gli ulteriori lavori preparatori a livello nazionale e dell'Unione europea.

A livello internazionale, altri Stati hanno sentito l'esigenza di strutturare *sandbox* regolamentari per l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, a partire dal progetto della *Financial Conduct Authority* inglese sino a quello sostenuto dalla *Monetary Authority* of Singapore, ma iniziative in materia sono in corso di adozione anche in Germania, a Hong Kong, in India, in Finlandia, nei Paesi Bassi, in Danimarca, in Polonia, in Lituania e a Malta.

In Italia, come illustrato nel « Programma strategico Intelligenza Artificiale 2022-2024 », l'ecosistema

delle tecnologie di intelligenza artificiale ha un grande potenziale, che però non risulta ancora pienamente sfruttato ed è contraddistinto da comunità di ricerca molto attive, ma spesso di piccola scala.

Tale contesto e la posizione internazionale dell'ecosistema italiano delle tecnologie di intelligenza artificiale determinano l'esigenza di proseguire nel percorso legislativo sopra delineato.

Nella legislazione italiana, la creazione di uno spazio tecnico-normativo sperimentale e temporaneo trova un significativo precedente nell'ambito del *FinTech*. In particolare, l'articolo 36, commi da 2-*bis* a 2-*novies*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, (cosiddetto « decreto Crescita ») ha delegato al Ministero dell'economia e delle finanze - previa consultazione della Banca d'Italia, della Commissione nazionale per le società e la borsa e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - l'adozione di uno o più regolamenti per definire le condizioni e le modalità di svolgimento di una sperimentazione per le attività che perseguono l'innovazione di servizi e prodotti finanziari, creditizi e assicurativi mediante l'utilizzo nuove tecnologie. A tal fine, è stato adottato il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 aprile 2021, n. 100, recante l'attuazione della disciplina relativa al Comitato e della sperimentazione *FinTech*.

Per i motivi sopra esposti, con lo scopo di promuovere l'innovazione e consentire lo sviluppo nel territorio nazionale dell'intelligenza artificiale e dei suoi possibili usi, il presente disegno di legge disciplina la creazione di uno spazio tecnico-normativo sperimentale e temporaneo per le attività che impiegano sistemi di intelligenza artificiale.

Per le finalità definite dall'articolo 1, l'articolo 2, comma 1, demanda al Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'adozione di uno o più regolamenti per la definizione del suddetto regime di sperimentazione, volto al perseguimento dell'innovazione di servizi e di prodotti in settori prioritari, in coerenza con quanto stabilito dal « Programma strategico Intelligenza Artificiale 2022-2024 ». Il comma 2 del medesimo articolo 2 prevede che lo spazio tecnico-normativo sperimentale si conformi, altresì, al principio di proporzionalità previsto dalla normativa europea e abbia un termine massimo di durata pari a diciotto mesi. Al comma 3, le ulteriori caratteristiche della sperimentazione sono individuate nella possibilità di prevedere per i soggetti coinvolti tempi ridotti per le procedure autorizzative, requisiti patrimoniali ridotti, adempimenti proporzionati e semplificati rispetto alle attività che si intendono svolgere e perimetri di operatività espressamente definiti. Tali misure, come previsto dal comma 4, possono essere differenziate in considerazione delle particolarità che si riferiscono alle singole fattispecie concrete. Si tratta in ogni caso di misure di carattere temporaneo, la cui adozione deve essere accompagnata da adeguate forme di informazione e protezione a favore di consumatori e investitori, nonché da presidi a tutela del corretto funzionamento dei mercati. Oltre al limite di carattere temporale, il perimetro della sperimentazione è caratterizzato da ulteriori condizioni al venir meno delle quali cessa l'operatività del *sandbox* regolamentare per l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale. Il comma 5 prevede che l'ammissione al periodo di sperimentazione non comporta il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di attività riservate da svolgere al di fuori di esso. L'Agenzia per l'Italia digitale, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato hanno la facoltà di avviare, negli ambiti di competenza, iniziative per la sperimentazione delle attività innovative riconducibili ai sistemi di intelligenza artificiale. Ai medesimi soggetti è affidato anche il compito di produrre annualmente, ciascuna per quanto di propria competenza, una relazione d'analisi sull'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, riportando quanto emerge dai periodi di sperimentazione effettuati, e di segnalare eventuali modifiche normative o regolamentari necessarie per lo sviluppo del settore e la promozione dell'innovazione nei settori prioritari. Il comma 6, infine, prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del Comitato permanente per l'intelligenza artificiale, con il compito di individuare gli obiettivi, definire i programmi e porre in essere le azioni per favorire lo sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale, anche in cooperazione con soggetti esteri, nonché di formulare proposte di carattere normativo e agevolare il contatto degli operatori del settore con le

istituzioni e con le autorità. Sono membri permanenti del Comitato il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, il Ministro dell'economia e delle finanze, il direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale, il Garante per la protezione dei dati personali, il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e il direttore dell'Agenzia delle entrate. Il Comitato può invitare alle proprie riunioni, con funzioni consultive e senza diritto di voto, rappresentanti di ulteriori istituzioni e autorità, nonché di associazioni di categoria, imprese, enti e soggetti operanti nel settore dell'intelligenza artificiale. In ragione di quanto sopra esposto, si auspica una celere approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto, finalità e definizione)

1. La presente legge disciplina la creazione di uno spazio tecnico-normativo sperimentale e temporaneo per le attività che impiegano sistemi di intelligenza artificiale, al fine di promuovere l'innovazione e di consentire lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e dei suoi possibili usi nel territorio nazionale.
2. Ai fini di cui alla presente legge per « sistemi di intelligenza artificiale » si intendono *software* sviluppati con una o più delle tecniche e degli approcci di apprendimento automatico, di programmazione induttiva e deduttiva, di analisi statistica, che possono, per una determinata serie di obiettivi definiti dall'uomo, generare contenuti, previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano gli ambienti con cui interagiscono.

Art. 2.

(Sperimentazione relativa all'impiego di sistemi di intelligenza artificiale)

1. Ai fini di cui all'articolo 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti per definire le condizioni e le modalità di svolgimento di una sperimentazione relativa all'impiego di sistemi di intelligenza artificiale volti al perseguimento dell'innovazione di servizi e di prodotti nei settori:

- a) industriale e manifatturiero;
- b) educativo;
- c) agroalimentare;
- d) culturale e turistico;
- e) sanitario;
- f) ambientale, infrastrutturale e delle reti;
- g) bancario, finanziario e assicurativo;
- h) amministrativo;
- i) urbanistico;
- l) della sicurezza nazionale;
- m) informatico.

2. La sperimentazione di cui al comma 1, che ha una durata massima di diciotto mesi prorogabili per un massimo di ulteriori dodici mesi, si conforma al principio di proporzionalità previsto dalla normativa dell'Unione europea e prevede, per i soggetti che intendono svolgere attività comprese nella sperimentazione stessa:

- a) requisiti patrimoniali ridotti;
- b) adempimenti semplificati e proporzionati alle attività che si intende svolgere;
- c) tempi ridotti delle procedure autorizzative;
- d) definizione di perimetri e limiti di operatività.

3. Nel rispetto della normativa dell'Unione europea, i regolamenti di cui al comma 1 stabiliscono i criteri per determinare:

- a) i requisiti di ammissione alla sperimentazione, i casi in cui un'attività può essere ammessa a sperimentazione e i casi in cui è ammessa la proroga della sperimentazione stessa;
- b) i requisiti patrimoniali;
- c) gli adempimenti semplificati e proporzionati alle attività che si intende svolgere;
- d) i limiti di operatività;
- e) gli obblighi informativi;
- f) i tempi per il rilascio delle autorizzazioni;
- g) i requisiti di professionalità degli esponenti aziendali;
- h) i profili di governo societario e di gestione del rischio;
- i) le forme societarie ammissibili anche in deroga alle forme societarie previste dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dal codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- l) le eventuali garanzie finanziarie;
- m) il regime applicabile al termine della sperimentazione.

4. Le misure di cui ai commi 2 e 3 possono essere differenziate e adeguate in considerazione delle particolarità e delle esigenze dei casi specifici; esse hanno carattere temporaneo e garantiscono idonee forme di informazione e di protezione a favore di consumatori e investitori, nonché a garanzia del corretto funzionamento dei mercati. L'operatività delle misure cessa al termine del relativo periodo, ovvero alla perdita dei requisiti o al superamento dei limiti operativi stabiliti, nonché negli altri casi previsti dai regolamenti di cui al comma 1.

5. La sperimentazione non comporta il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di attività riservate da svolgere al di fuori di essa. Lo svolgimento, nell'ambito della sperimentazione e nel rispetto dei limiti stabiliti dai provvedimenti di ammissione, di attività che rientrano nella nozione di servizi e attività di investimento non implica l'esercizio a titolo abituale di attività riservate e, pertanto, non richiede il rilascio di autorizzazioni ove sia prevista una durata massima di sei mesi, salvo il maggiore termine della sperimentazione, che non può superare complessivamente il limite massimo di diciotto mesi, nei casi in cui sia concessa una proroga funzionale all'ottenimento dell'autorizzazione o dell'iscrizione prevista dalla legge per lo svolgimento abituale e a titolo professionale dell'attività medesima. Nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti di cui al comma 1 e delle finalità del periodo di sperimentazione, l'Agenzia per l'Italia digitale, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'ambito delle rispettive competenze e delle materie a essi attribuite, adottano i provvedimenti per l'ammissione alla sperimentazione delle attività di cui al comma 1 e ogni altra iniziativa a essi propedeutica. I provvedimenti per l'ammissione alla sperimentazione stabiliscono i limiti dell'attività di partecipazione alla sperimentazione con riguardo alla tipologia e alle modalità di prestazione del servizio di investimento, alla tipologia e al numero di utenti finali, al numero di operazioni e ai volumi complessivi dell'attività. Le attività, le notizie, le informazioni e i dati dell'Agenzia per l'Italia digitale, del Garante per la protezione dei dati personali e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato relative alla sperimentazione sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro delle imprese e del *made in Italy*. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per indagini o procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.

6. L'Agenzia per l'Italia digitale, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato redigono annualmente, ciascuno per quanto di propria competenza, una relazione sull'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, riportando quanto emerge

dall'applicazione del regime di sperimentazione di cui al comma 1, e segnalano eventuali modifiche normative o regolamentari necessarie per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e la promozione dell'innovazione nei settori di cui al comma 1.

7. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato permanente per l'intelligenza artificiale. Il Comitato ha il compito di individuare gli obiettivi, definire i programmi e porre in essere le azioni per favorire lo sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale, anche in cooperazione con soggetti esteri, nonché di formulare proposte di carattere normativo e agevolare il contatto degli operatori del settore con le istituzioni e con le autorità. Sono membri permanenti del Comitato il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, il Ministro dell'economia e delle finanze, il direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale, il Garante per la protezione dei dati personali, il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e il direttore dell'Agenzia delle entrate. Il Comitato può invitare alle proprie riunioni, con funzioni consultive e senza diritto di voto, i rappresentanti di altre istituzioni e autorità, nonché di associazioni di categoria, imprese, enti e soggetti operanti nel settore dell'intelligenza artificiale. I regolamenti di cui al comma 1 stabiliscono le attribuzioni del Comitato. Per le attività svolte dal Comitato relative alla sperimentazione, i membri permanenti collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, e non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.

8. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 8[^] Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)

1.3.2.1.1. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 112 (pom.) dell'08/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2024

112ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Ferrante.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la documentazione acquisita dalla Commissione nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. [1086](#) (*Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada*) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REDIGENTE

[\(658\) DELLA PORTA e altri.](#) - *Istituzione della Capitale italiana della mobilità sostenibile*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 9 aprile.

Il presidente [FAZZONE](#) comunica che sono stati presentati 36 emendamenti, pubblicati in allegato, e che il seguito dell'esame è rinviato, in attesa del parere della Commissione bilancio sul testo.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

[\(837\) DE PRIAMO e altri.](#) - *Interpretazione autentica del comma 49-bis dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 9 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 13 emendamenti, pubblicati in allegato.

Il seguito della discussione è rinviato.

[\(29\) MIRABELLI e altri.](#) - *Misure per la rigenerazione urbana*

[\(42\) Anna ROSSOMANDO e altri.](#) - *Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana*

[\(761\) GASPARRI e PAROLI.](#) - *Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

[\(863\) OCCHIUTO e altri.](#) - *Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

[\(903\) DREOSTO.](#) - *Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

(1028) Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 23 aprile.

Il presidente [FAZZONE](#) ricorda che nella scorsa seduta era stata dichiarata aperta la discussione generale e informa la Commissione della recente assegnazione, in sede redigente, del disegno di legge n. [1122](#), a prima firma del senatore De Priamo, che verrà iscritto all'ordine del giorno della prossima settimana ai fini della sua congiunzione con i disegni di legge in titolo.

Sempre in tema di rigenerazione urbana, risulta altresì presentato un ulteriore disegno di legge, a firma della senatrice Gelmini (n. [1131](#)), che sarà iscritto all'ordine del giorno non appena verrà assegnato alla Commissione.

In considerazione dell'elevato numero di disegni di legge, propone di conferire mandato al relatore a elaborare un testo unificato da proporre poi alla Commissione quale testo base per il prosieguo dei lavori.

Il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE), in considerazione dell'elevato numero di disegni di legge presentati e dell'importanza della materia, ritiene condivisibile la proposta del Presidente di predisporre un testo unificato che nasca dal confronto di tutte le proposte, piuttosto che individuare quale testo base uno dei disegni di legge abbinati.

Assicura quindi i commissari che, nella redazione del testo unificato, terrà in debito conto sia l'esito delle audizioni effettuate sia i contenuti dei disegni di legge presentati da tutti i Gruppi, al fine di perimetrare correttamente l'ambito dell'intervento legislativo.

Esprime altresì l'auspicio che si possa pervenire all'approvazione di un testo largamente condiviso.

Il presidente [FAZZONE](#) precisa che la proposta da lui formulata appare senz'altro quella più efficace per poter affrontare la particolare complessità della tematica della rigenerazione urbana, che presenta profili anche di natura sociale.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) chiede se il relatore, nell'espletamento del suo mandato, non ritenga utile instaurare una interlocuzione con i proponenti dei singoli disegni di legge.

Il presidente [FAZZONE](#) ritiene che il relatore debba partire dal testo che ha registrato i maggiori consensi da parte dei soggetti auditi, integrandolo con altri elementi, e a tal fine ovviamente interagirà con i presentatori degli altri disegni di legge, fermo restando che il testo prodotto dal relatore sarà poi modificabile in sede emendativa.

Il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) assicura che la predisposizione della proposta di testo unificato comporterà anche un confronto preventivo tra il relatore e i presentatori dei singoli disegni di legge. Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la Commissione conviene sulla proposta del Presidente. Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [MINASI](#) (LSP-PSd'Az) sollecita l'iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge n. [1116](#), a prima firma del senatore Bergesio, assegnato alla Commissione nella giornata di ieri e concernente l'adozione di una disciplina temporanea per la sperimentazione dell'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

Osserva altresì che, stante l'analogia di materia, l'esame del provvedimento dovrebbe essere congiunto con il disegno di legge n. 1066, eventualmente considerando di posticipare il termine per la presentazione degli emendamenti a quest'ultimo, già fissato per il prossimo 16 maggio.

Il presidente [FAZZONE](#), nell'osservare che allo stato il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1066 resta confermato, assicura la senatrice Minasi che il disegno di legge n. 1116 sarà iscritto all'ordine del giorno, ai fini della sua congiunzione con il citato disegno di legge n. 1066.

La seduta termina alle ore 14,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [658](#)

Art. 1

1.1

[Di Girolamo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole: «a decorrere dall'anno 2025» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2026»; sostituire, alla fine del periodo, le parole: «a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2025»;*

b) *al comma 3 sostituire le parole: «a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2025»;*

c) *al comma 3 sostituire le parole: «a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2025».*

1.2

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» inserire le seguenti: «e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica».

1.3

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» inserire le seguenti: «e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica».

1.4

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Il medesimo decreto definisce i criteri di ammissibilità dei progetti, definiti sulla base degli obiettivi e delle finalità del Piano nazionale d'azione per la promozione della mobilità sostenibile di cui all'articolo 2.».

1.5

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 1, dopo le parole: «sulla base dei progetti» inserire le seguenti: «che maggiormente favoriscono il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del Piano nazionale d'azione per la promozione della mobilità sostenibile».

1.6

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, dopo le parole: «per le automobili» inserire la seguente: «elettriche».

1.7

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «1.000.000» con la seguente: «500.000.000».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1:

- sostituire la parola: «1.000.000» con la seguente: «500.000.000»;

*- aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalla presente legge, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse disponibili, anche in conto residui, sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di competenza delle medesime amministrazioni.».*

1.8

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» inserire le seguenti: «e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica».

Art. 2

2.1

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «ogni tre anni» con le seguenti: «ogni due anni».

2.2

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il Piano indica le risorse finanziarie necessarie annualmente all'attuazione del piano medesimo, da stanziare in sede di legge di bilancio».

2.3

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, secondo periodo:

- *dopo la parola: «obiettivi» inserire le seguenti: «di sviluppo sostenibile»;*
- *dopo la parola: «cultura» inserire la seguente: «ecologica».*

2.4

[Di Girolamo](#)

Al comma 2 sopprimere l'ultimo periodo.

2.5

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 3, dopo le parole: «negli investimenti» inserire la seguente: «sostenibili».

2.6

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 3, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «la crescita» con le seguenti: «lo sviluppo sostenibile»;*
- *sostituire le parole: «di crescita e di espansione» con le seguenti: «di sviluppo sostenibile».*

2.7

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 3, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «del pieno dispiegamento dei benefici dell'agglomerazione nelle aree urbane in virtù».

2.8

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 3, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «e condizionano il funzionamento del mercato del lavoro limitando le opportunità di consumo dei cittadini».

2.9

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «e di espansione» con la seguente: «qualitativa».

2.10

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «di politiche» inserire le seguenti: «sociali e».

2.11

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 3, lettera b), numero 4), dopo le parole: «attività sociali» inserire le seguenti: «, culturali».

2.12

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 4 sostituire la parola: «generali» con le seguenti: «di sviluppo sostenibile».

2.13

[Di Girolamo](#)

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «entro il 2024» con le seguenti: «entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge».

2.14

[Fina, Irto, Basso](#)

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: «e l'utilizzo» con le seguenti: «, il potenziamento e l'aumento dell'efficienza del trasporto pubblico e per favorire l'utilizzo».

2.15

[Fina, Irto, Basso](#)

Al comma 4, dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-bis) misure per favorire la sostituzione dell'utilizzo dei mezzi privati a favore dei mezzi pubblici e della mobilità condivisa».

2.16

[Aurora Floridaia, De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 4, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «e per l'utilizzo di altri combustibili».

2.17

[Di Girolamo](#)

Al comma 4, lettera d), dopo le parole: «di altri» inserire le seguenti: «vettori e/o».

2.18

[Fina, Irto, Basso](#)

Al comma 4, lettera e), sopprimere la parola: «privati» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche per i mezzi privati».

2.19

[Fina, Irto, Basso](#)

Al comma 4, dopo la lettera g) inserire la seguente: «g-bis) misure per promuovere la mobilità sostenibile degli studenti casa-sedi scolastiche».

2.20

[Aurora Floridaia, De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 4, lettera h), dopo le parole: «di criteri» inserire la seguente: «ambientali».

2.21

[Aurora Floridaia, De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 5, dopo le parole: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» inserire le seguenti: «di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica».

2.22

[Fina, Irto, Basso](#)

Al comma 6 sostituire le parole: «ogni due anni» con le seguenti: «con cadenza annuale».

2.23

[Fina, Irto, Basso](#)

Al comma 6 sostituire le parole: «Il documento è trasmesso alle Camere» con le seguenti: «Con cadenza annuale è altresì trasmessa alle Camere una relazione recante gli esiti del monitoraggio e della valutazione dei risultati e la prospettazione degli interventi necessari a dare piena attuazione al Piano d'azione.».

Art. 3

3.1

[Aurora Floridaia, De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

3.2

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2 sostituire la parola: «generali» con le seguenti: «di sviluppo sostenibile».

3.3

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e stipulare apposite convenzioni tese a sostenere i servizi di mobilità sostenibile».

Art. 4

4.1

[Marti](#), [Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «statali e non statali di ogni ordine e grado, nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta, promuovono» con le seguenti: «del sistema nazionale di istruzione e formazione di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere».

Art. 5

5.1

[Di Girolamo](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «a decorrere dall'anno 2024,» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2025,».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [837](#)

Art. 1

1.1

[Di Girolamo](#), [Patuanelli](#), [Sironi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Dalla entrata in vigore della presente legge, all'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il comma 49-bis, è inserito il seguente:

"49-bis.1. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze, del canone massimo di locazione delle stesse nonché tutti gli altri vincoli di natura soggettiva, anche riguardo eventuali finanziamenti pubblici, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per la cessione del diritto di proprietà, cessano di avere efficacia alla scadenza della convenzione. La procedura di affrancazione non si applica alle convenzioni in piena proprietà e alle convenzioni in diritto di superficie stipulate prima della data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, i cui vincoli convenzionali sono cessati a far data dal 15 marzo 1992. La procedura di affrancazione non si applica alle convenzioni in piena proprietà e alle convenzioni in diritto di superficie stipulate prima della data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i cui vincoli convenzionali sono cessati a far data dal 1° gennaio 1997."»;

2) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. I Comuni stabiliscono autonomamente ulteriori riduzioni della percentuale di cui ai commi 48, 49-bis e 49-bis.1 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché ulteriori criteri e modalità per la concessione di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo.».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «Interpretazione autentica del comma 49-bis dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448» con le seguenti: «Modifiche all'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

1.2

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il comma 49-*bis*, è inserito il seguente:

"49-*bis*.1. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze, del canone massimo di locazione delle stesse nonché tutti gli altri vincoli di natura soggettiva, anche riguardo eventuali finanziamenti pubblici, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per la cessione del diritto di proprietà, cessano di avere efficacia alla scadenza della convenzione. La procedura di affrancazione non si applica alle convenzioni in piena proprietà e alle convenzioni in diritto di superficie stipulate prima della data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, i cui vincoli convenzionali sono cessati a far data dal 15 marzo 1992. La procedura di affrancazione non si applica alle convenzioni in piena proprietà e alle convenzioni in diritto di superficie stipulate prima della data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i cui vincoli convenzionali sono cessati a far data dal 1° gennaio 1997."»;

2) *sostituire il comma 2 con il seguente:* «2. I Comuni stabiliscono autonomamente ed entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ulteriori riduzioni della percentuale di cui ai commi 48, 49-*bis* e 49-*bis*.1 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché ulteriori criteri e modalità per la concessione di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo.».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «Interpretazione autentica del comma 49-*bis* dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448» con le seguenti: «Modifiche all'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

1.3

[Fina](#)

Al comma 1, dopo le parole: «il comma 49-*bis* dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,» *inserire le seguenti:* «a decorrere dal 180° giorno dall'entrata in vigore della presente legge,».

1.4

[Farolfi](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Nei casi previsti dal comma 1, restano salvi comunque gli effetti degli atti già formalizzati e quindi non è dovuta alcuna restituzione delle somme versate dagli stessi a titolo di affrancazione per la rimozione dei vincoli.».

1.5

[Fina](#)

Al comma 2 sostituire la parola: «entro» *con la seguente:* «dopo» *e sostituire le parole:* «su richiesta degli aventi diritto, alla restituzione delle somme versate dagli stessi a titolo di affrancazione per la rimozione dei vincoli sugli immobili i cui effetti erano cessati alla scadenza della convenzione.» *con le seguenti:* «ad interpretare il comma 49-*bis* dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come disposto dal comma 1 del presente articolo.».

Art. 2

2.1

[Potenti](#), [Minasi](#), [Germanà](#)

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 31, comma 47, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: "I comuni avvisano i soggetti interessati relativamente alle aree per le quali è

prevista la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà, entro sessanta giorni dalla data della deliberazione del consiglio comunale. Trascorsi cinque anni dalla data di prima assegnazione dell'unità abitativa, indipendentemente dalla data di stipulazione della relativa convenzione, i singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente, possono presentare al comune, di propria iniziativa, istanza di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà. Entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza da parte dei soggetti interessati, e relativamente alle aree per le quali il consiglio comunale ha deliberato la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà, il comune, previa deliberazione della giunta comunale, deve trasmettere le proprie determinazioni in ordine al corrispettivo dovuto e alla definizione della procedura di trasformazione."».

2.2

[Di Girolamo](#), [Patuanelli](#), [Sironi](#)

Al comma 1 sopprimere l'ultimo periodo.

2.3

[Fregolent](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «, con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati» con le seguenti: «, con l'ulteriore limite massimo al corrispettivo di trasformazione determinato attraverso la seguente formula: Valore Massimo Corrispettivo di Trasformazione espresso, come risultante della moltiplicazione tra la Superficie Catastale complessiva espressa in metri quadrati, costituita dall'unità immobiliare principale e relative pertinenze accessorie, da calcolare secondo quanto riportato nell' allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, l'indice di rivalutazione dei prezzi delle nuove abitazioni intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella di stipula dell'atto di cessione e sessanta».

2.4

[Fina](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze» con le seguenti: «con l'ulteriore limite massimo di euro 60 al metro quadrato per singola unità abitativa e relative pertinenze».

2.5

[Potenti](#), [Minasi](#), [Germanà](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 31, comma 49-bis, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "In ogni caso, il corrispettivo di affrancazione così determinato non può superare il limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati.";

b) dopo il quinto periodo è inserito il seguente: "Nel caso in cui il corrispettivo della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e il corrispettivo dell'affrancazione sono determinati in misura corrispondente al limite massimo previsto dal comma 48 e dal presente comma, non si applica quanto previsto dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze adottati ai sensi dei periodi quarto e quinto del presente comma."».

2.0.1

[Fina](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. La superficie da prendere a riferimento è data dal calcolo delle superficie complessive come di seguito indicate:

a) superficie dei vani principali e dei vani accessori a servizio diretto di quelli principali quali bagni, ripostigli, ingressi, corridoi e simili;

b) superficie dei vani accessori a servizio indiretto dei vani principali, quali soffitte, cantine e simili, computata nella misura: del 50 per cento, qualora comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera a); del 25 per cento qualora non comunicanti;

c) superficie dei balconi, terrazze e simili, di pertinenza esclusiva nella singola unità immobiliare, computata nella misura: del 30 per cento, fino a metri quadrati 25, e del 10 per cento per la quota eccedente, qualora dette pertinenze siano comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera a); del 15 per cento, fino a metri quadrati 25, e del 5 per cento per la quota eccedente qualora non comunicanti.».

2.0.2

[Fina](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i comuni interessati adottano appositi regolamenti comunali in materia, applicativi del dettato normativo e con esplicita abrogazione di tutti i regolamenti e le delibere precedentemente adottati.».

2.0.3

[Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifica all'articolo 18 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203 del 1991)

1. All'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Agli alloggi concessi in locazione o in godimento ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 giugno 2017 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 agosto 2017, n. 183, in tema di esercizio del diritto di riscatto, anche in relazione ai contratti stipulati in data antecedente l'entrata in vigore del decreto medesimo. La disciplina di cui al suddetto decreto si applica anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto e opera anche con riferimento ai contratti scaduti alla data di entrata in vigore della presente disposizione purché i conduttori abbiano esercitato la facoltà di riscatto entro la data di scadenza del contratto stesso ovvero abbiano manifestato la volontà di esercitare il diritto di prelazione."».

1.3.2.1.2. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 114 (pom.) del 15/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2024

114ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Ferrante.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REDIGENTE

(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(42) Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana

(761) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(863) OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(903) DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(1028) Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo

(1122) DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 29, 42, 761, 863, 903 e 1028, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1122 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'8 maggio.

Il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge n. 1122, dei senatori De Priamo e altri, che si compone di 11 articoli.

L'articolo 1 reca la definizione di rigenerazione urbana, le finalità e gli obiettivi prioritari del provvedimento.

L'articolo 2 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Dipartimento nazionale per la promozione e l'organizzazione degli interventi di rigenerazione urbana.

L'articolo 3 prevede l'adozione del Piano nazionale per la rigenerazione urbana.

L'articolo 4 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, con una dotazione di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 e fino all'anno 2043.

L'articolo 5 disciplina i bandi regionali e i piani comunali e intercomunali per la rigenerazione urbana.

L'articolo 6 reca misure in materia di interventi pubblici e privati da attuare secondo il principio di sussidiarietà.

L'articolo 7 reca disposizioni in materia di qualità degli interventi pubblici e privati.

L'articolo 8 prevede la partecipazione diretta, a livello locale, dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e la piena informazione sui contenuti dei progetti.

L'articolo 9 prevede che l'approvazione degli interventi di rigenerazione urbana comporti la dichiarazione di pubblica utilità agli effetti del Testo unico in materia di espropriazione.

L'articolo 10 disciplina le misure per incentivare la rigenerazione urbana.

L'articolo 11 reca la copertura finanziaria.

Alla luce di quanto riferito dal relatore, il [PRESIDENTE](#) propone la congiunzione del disegno di legge n. 1122 con i disegni di legge nn. 29, 42, 761, 863, 903 e 1028.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

[\(837\) DE PRIAMO e altri. - Interpretazione autentica del comma 49-bis dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica](#)

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'8 maggio.

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE) comunica di avere aggiunto la firma all'emendamento 2.0.3 e che è stato presentato l'emendamento 2.0.2 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il seguito della discussione è rinviato.

[\(1066\) BASSO e altri. - Norme per lo sviluppo e l'adozione di tecnologie di intelligenza artificiale](#)

[\(1116\) BERGESIO e altri. - Disposizioni concernenti l'adozione di una disciplina temporanea per la sperimentazione dell'impiego di sistemi di intelligenza artificiale](#)

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 1066, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1116 e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 23 aprile.

Il co-relatore [BASSO](#) (PD-IDP) illustra il disegno di legge n. 1116 - d'iniziativa dei senatori Bergesio, Tilde Minasi e altri - che disciplina la creazione di uno spazio tecnico-normativo sperimentale e temporaneo per le attività che impiegano sistemi di intelligenza artificiale, al fine di promuovere l'innovazione e di consentire lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e dei suoi possibili usi nel territorio nazionale.

L'articolo 1 definisce l'oggetto e le finalità del provvedimento e reca la definizione di "sistemi di intelligenza artificiale".

L'articolo 2 - il cui contenuto riproduce, con alcune differenze, quello dell'articolo 4 dell'A.S. 1066, già all'esame della Commissione - demanda a un regolamento la definizione delle condizioni e delle modalità di svolgimento di una sperimentazione relativa all'impiego di sistemi di intelligenza artificiale volti al perseguimento dell'innovazione di servizi e prodotti nei settori industriale e manifatturiero; educativo; agroalimentare; culturale e turistico; sanitario; ambientale, infrastrutturale e delle reti; bancario, finanziario e assicurativo; amministrativo; urbanistico; della sicurezza nazionale e informatico.

Rispetto a quanto previsto dall'A.S. 1066, sono apportate alcune modifiche alla procedura di adozione del regolamento (tra l'altro, non prevedendo il coinvolgimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) e non è riprodotta la disposizione relativa alle misure di eliminazione dei rischi significativi per la salute e la sicurezza, nonché per i diritti fondamentali della persona, individuati durante lo sviluppo e le prove dei sistemi.

Viene invece disposta l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Comitato permanente per l'intelligenza artificiale, che non è previsto dall'A.S. 1066 e che ha il compito di individuare gli obiettivi, definire i programmi e porre in essere le azioni per favorire lo sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale, anche in cooperazione con soggetti esteri, nonché di formulare proposte di carattere normativo e agevolare il contatto degli operatori del settore con le istituzioni e con le autorità.

Alla luce di quanto riferito dal co-relatore, il [PRESIDENTE](#) propone di congiungere il disegno di legge n. 1116 al disegno di legge n. 1066, di adottare il disegno di legge n. 1066 quale testo base e di

rinvia il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno riferiti a quest'ultimo - già previsto per domani - a martedì 21 maggio, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato

IN SEDE REFERENTE

(948) ROSA e altri. - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 aprile.

La relatrice [PETRUCCI](#) (FdI) informa che, a seguito di interlocuzioni tra i Gruppi, è stato ritenuto preferibile non congiungere al disegno di legge in esame il disegno di legge n. 363 e che i due disegni di legge proseguiranno pertanto il loro percorso separatamente. Propone quindi di svolgere un breve ciclo di audizioni sul disegno di legge n. 948.

La Commissione conviene.

Alla luce di quanto riferito dalla relatrice, il [PRESIDENTE](#) propone di fissare a martedì 21 maggio, alle ore 12, il termine entro il quale i Gruppi potranno far pervenire i nominativi dei soggetti da audire sul disegno di legge n. 948, invitando i Gruppi a circoscrivere le richieste e riservandosi la facoltà di vagliare rigorosamente il numero delle stesse.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1133) Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo, che, in attuazione della riforma 1.9.1 del PNRR, definisce il quadro normativo nazionale finalizzato ad accelerare l'attuazione e a incrementare l'efficienza della politica di coesione europea (periodo di programmazione 2021-2027) nei settori strategici delle risorse idriche, delle infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell'ambiente, dei rifiuti, dei trasporti e della mobilità sostenibile, dell'energia, del sostegno allo sviluppo e all'attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde.

Con particolare riferimento alle disposizioni che presentano profili di interesse specifico per la 8ª Commissione, l'articolo 8 reca norme finalizzate ad attuare gli obiettivi previsti dal regolamento europeo istitutivo della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa, prevedendo che la Cabina di regia definisca gli orientamenti nazionali allo scopo di sostenere investimenti, ricerca e sviluppo di tecnologie digitali, tecnologie a zero emissioni e biotecnologie, affrontando inoltre la carenza di manodopera e competenze nei suddetti settori. Al fine di finanziare gli interventi predetti, si prevede la possibilità di riprogrammare i programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027 e si destinano 300 milioni di euro appartenenti al programma nazionale "Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale" FESR 2021-2027 agli investimenti di aziende private su tali tecnologie. Si prevede inoltre che il programma nazionale che attua il fondo per la transizione giusta favorisca gli investimenti in energia pulita, riduzione delle emissioni e riqualificazione dei lavoratori.

L'articolo 11 trasforma il Fondo perequativo infrastrutturale in Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno, destinato al finanziamento dell'attività di progettazione e di esecuzione di interventi da realizzare nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna e relativi a infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, idriche, nonché a strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche, coerenti con le priorità indicate nel Piano strategico della ZES unica. Gli interventi suscettibili di finanziamento possono consistere nella realizzazione di nuove strutture o nel recupero del patrimonio pubblico esistente, anche mediante la sua riqualificazione funzionale.

Esso interviene inoltre sulla Strategia per le aree interne, disponendo che, ai fini della predisposizione del Piano strategico nazionale delle aree interne, la relativa Cabina di regia debba tener conto degli esiti della ricognizione delle infrastrutture effettuata ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge n. 42 del 2009 (perequazione infrastrutturale) e, in particolare, della ricognizione riguardante le aree interne dei territori delle regioni non rientranti nel territorio della ZES Mezzogiorno.

L'articolo 13 introduce un contributo, sotto forma di credito d'imposta, in relazione agli investimenti in beni strumentali nelle zone logistiche semplificate situate nelle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale.

L'articolo 14, comma 4, autorizza il Commissario straordinario per la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione siciliana ad avvalersi del supporto tecnico di un numero massimo di quattro esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e tra soggetti in quiescenza.

L'articolo 15, al comma 3, introduce - a favore del gestore del servizio idrico integrato della Calabria e della società di gestione degli aeroporti calabresi - una deroga al divieto, per regioni a statuto ordinario, enti locali e loro aziende e organismi, di ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di aziende o società.

Il comma 4 integra la disciplina del Fondo italiano per il clima, specificandone il sistema dei limiti di rischio, al fine di perseguire il mantenimento di un'adeguata disponibilità di risorse del Fondo medesimo in un arco pluriennale.

Al fine di incentivare l'occupazione giovanile, l'articolo 21 prevede un esonero contributivo transitorio in favore dei soggetti disoccupati che avviano sul territorio nazionale, nel periodo 1° luglio 2024 - 31 dicembre 2025, un'attività imprenditoriale nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica e che abbiano, al momento di tale avvio, meno di trentacinque anni di età.

L'articolo 32 prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri provveda, sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane, all'individuazione di iniziative che possono contribuire in modo significativo a sostenere la rigenerazione urbana, nonché a contrastare il disagio socio-economico e abitativo nelle periferie, nonché a promuovere la mobilità *green*, l'inclusione e l'innovazione sociale, con particolare riguardo alle iniziative complementari agli interventi di cui alla Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 (contributi ai Comuni per progetti di rigenerazione urbana, al fine di ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale nonché di migliorare la qualità del decoro urbano oltre che del contesto sociale e ambientale) e Investimento 2.2 (realizzazione di Piani urbani integrati nelle grandi aree urbane degradate) del PNRR.

Sulla base di tale attività istruttoria, con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR saranno indicate le iniziative ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse del Programma nazionale «Metro *plus* e Città medie sud 2021-2027» nonché le modalità attuative delle stesse.

L'articolo 36 prevede, infine, che le norme recanti l'istituzione di una cabina di coordinamento presso ogni prefettura - con funzioni di monitoraggio e supporto in favore degli enti territoriali interessati - non si applichino alle attività di monitoraggio relative all'investimento del PNRR concernente "Misure per la gestione del rischio alluvioni e la riduzione del rischio idrogeologico" (M2C4 - Investimento 2.1b). La relazione illustrativa chiarisce che il motivo della disapplicazione risiede nel fatto che le norme predette delineano una modalità di coordinamento incompatibile con le regole procedurali proprie dell'Investimento in questione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 14,20.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [837](#)

Art. 2

2.0.2 (testo 2)

Fina

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni interessati adottano appositi regolamenti comunali in materia, applicativi del dettato normativo.»

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.